

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
 concernente il ricorso 23 maggio 1961
 dell'Amministrazione patriziale di Astano contro la dichiarazione
 della pubblica utilità dell'acquedotto del Comune di Astano

(del 29 agosto 1961)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci preghiamo presentare le nostre osservazioni al ricorso 23 maggio 1961 dell'Amministrazione patriziale di Astano in materia di concessione di pubblica utilità.

Gli argomenti del ricorrente possono essere riassunti brevemente come segue:

1. Il Patriziato aveva excepto che non si tratterebbe di acquedotto agricolo, e il Consiglio di Stato avrebbe omesso di esaminare tale eccezione.
2. L'acqua già a disposizione di Astano sarebbe sufficiente per i bisogni del Comune; quest'ultimo non potrebbe espropriare per fornire l'acqua ad altri enti fuori della giurisdizione comunale.

Osserviamo :

- ad 1) Il fatto se l'acquedotto sia agricolo o non agricolo non influisce sulla pubblica utilità dell'opera. Il carattere agricolo è di rilievo esclusivamente per quel che concerne una eventuale percezione di sussidi federali. La pubblica utilità dell'espropriazione dipende invece soltanto dal fatto se sia data una preponderante necessità della popolazione ad avere una sufficiente quantità di acqua potabile. Su questa necessità facciamo riferimento ai rapporti dei periti contenuti nella querelata risoluzione ed in modo speciale a quello del direttore del Laboratorio cantonale d'igiene che includiamo in questo messaggio. Osserviamo ancora che la legge sanitaria non fa nessuna differenza, agli art. 106, 114, tra acquedotto per bisogni generici e acquedotto per bisogni agricoli.

Il ricorrente osserva che la querelata risoluzione dovrebbe essere « cassata in ordine » poiché il Consiglio di Stato non avrebbe preso posizione sulla eccezione di cui sopra. A questo proposito è da osservare che in materia di espropriazione il Consiglio di Stato deve decidere unicamente sull'esistenza del requisito di legge, cioè della pubblica utilità; ammessa la medesima, sono implicitamente scartate tutte le ragioni proprie dei ricorrenti. Non vige in questa materia quel formalismo che anche nel campo del processo civile vige soltanto per le decisioni pregiudiziali. E' evidente che, con il riconoscimento della pubblica utilità dell'opera, sono respinte implicitamente tutte le eccezioni dei ricorrenti che negavano la medesima. La necessità dell'acquedotto è documentata con sufficiente chiarezza nei rapporti tecnici che fanno parte integrante della querelata decisione.

- ad 2) Come già accennato, l'acqua oggi a disposizione non è sufficiente per i bisogni del Comune. Da confrontare a questo proposito i punti 1 e 2 del rapporto del direttore del Laboratorio cantonale d'igiene che si riproduce qui sotto. (Da osservare che l'estensore del rapporto è l'Autorità incaricata dall'art. 108 della legge sanitaria ad esercitare la vigilanza sugli acquedotti).

L'acqua potabile è un bene comune e il Consiglio di Stato ha già concesso la pubblica utilità per l'espropriazione di sorgenti site in un determinato Comune e che dovevano servire ad un altro Comune. Non si può quindi affermare che l'acqua sia destinata soltanto agli abitanti del Comune nel quale sgorga. Con tale principio sono in relazione anche gli art. 26 e 27 del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato.

Vogliamo ancora richiamare che le sorgenti che qui si vogliono utilizzare non potrebbero servire ad una destinazione diversa da quella prevista nella querelata decisione (pag. 3 in fine del rapporto qui riprodotto).

Riproduciamo il rapporto predetto :

« 1) *Fabbisogno e disponibilità dell'attuale acquedotto*

L'acquedotto di Astano, costruito nel quadro delle opere di bonifica eseguite da un campo di rifugiati polacchi, dispone di un quantitativo d'acqua molto variabile. Riteniamo che questa disponibilità non sia superiore ai 60 litri al minuto nei momenti di magra estiva, momenti che purtroppo rispondono all'epoca di maggior bisogno.

La popolazione di Astano è di circa da 250 a 300 abitanti. Il fabbisogno quindi dovrebbe essere da 75.000 a 100.000 litri al giorno, mentre la disponibilità in tempo di magra si aggira sui 70/80.000 litri.

Tenendo calcolo dell'aumento stagionale della popolazione durante la estate : villeggianti, campeggiatori, astanesi domiciliati per ragioni di lavoro fuori dal Comune che rientrano per le vacanze, ecc., è ovvio che la disponibilità attuale dell'acquedotto sia appena sufficiente per far fronte ai bisogni normali. Da ciò trae origine il progetto del Comune di incrementare la disponibilità dell'acquedotto.

Tenendo calcolo del fatto che in tutta la zona non vi sono altre possibilità, e che la necessità vuole che l'acquedotto di Astano serva utenti fuori dalla giurisdizione comunale : frazione di Lanera del Comune di Sessa e villaggio V.P.O.D., la necessità di ampliamento dell'acquedotto risulta evidente.

Inoltre in materia di fornitura d'acqua, la situazione topografica e altimetrica deve avere una preminenza sulle semplici considerazioni determinate dai confini giurisdizionali. La frazione di Lanera del Comune di Sessa e il villaggio V.P.O.D. non potrebbero essere serviti dall'acquedotto di Sessa, mentre lo possono essere tecnicamente e praticamente con facilità da quello di Astano.

Il criterio di affidare all'acquedotto di un Comune vicinore la fornitura di acqua di una zona che non potrebbe essere tecnicamente o praticamente servita dall'acquedotto comune come nel caso attuale, che Sessa non è in grado di fornire né Lanera né il villaggio V.P.O.D., è sancito dall'articolo 26 del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato in applicazione della legge sanitaria cantonale.

2) *Sviluppi nel futuro*

E' notorio che Astano, come del resto tutte le ridenti contrade del Malcantone, sono località in pieno sviluppo, sia per le nuove costruzioni : case di vacanze, pensioni, piccoli alberghi, sia per l'adattamento di vecchie case patrizie ai nuovi criteri di vita. Questi adattamenti esigono che, al posto di un semplice attacco col solo rubinetto di cucina alla rete di distribuzione dell'acqua potabile, si aggiungano nuovi allacciamenti per bagni, docce, lavabi, macchine per lavare la biancheria ecc. Di qui maggior consumo e quindi maggior fabbisogno di acqua.

Ha fatto cosa saggia il Municipio di Astano a prevedere per tempo le necessità di disponibilità idriche determinate dallo sviluppo, non solo prevedibile, ma già in corso.

3) *Carattere agricolo dell'acquedotto*

Nel nostro rapporto 15 aprile 1961 avevamo accennato all'idea che il carattere « agricolo dell'acquedotto » fosse determinato dal fatto di rendere l'acquedotto stesso conforme alle esigenze federali per l'ottenimento dei sussidi.

Questa affermazione ha destato grande meraviglia nei ricorrenti che nel loro ricorso dicono che tale affermazione non poteva essere « tollerata ». Osserviamo solo che basta guardare in faccia alla realtà per capire che la nostra affermazione risponde alla verità.

L'affermazione stessa però doveva essere completata con l'altro concetto enunciato subito in seguito nel rapporto 15 aprile citato, e precisamente che il concetto « umano » del pubblico servizio di acqua potabile dovesse avere la preminenza su qualsiasi altra destinazione e quindi anche sul carattere agricolo di un acquedotto.

4) *Quali influenze può avere il carattere agricolo o meno dell'acquedotto*

La verità sopra accennata al punto 3) è talmente evidente, che non dovrebbe essere dimostrata.

Il primo servizio di un acquedotto pubblico, sia esso agricolo o non agricolo, è quello di fornire alla popolazione dell'acqua potabile chimicamente e batteriologicamente ineccepibile secondo le disposizioni di legge, in quantità sufficiente per i bisogni della popolazione stessa.

Soddisfatti questi bisogni, possono entrare in linea di conto gli usi agricoli, industriali o artigianali.

L'uso umano però deve avere la precedenza e soprattutto la deve avere quando si tratta di stabilire la pubblica utilità di un'opera.

La popolazione non potrebbe esercitare tranquillamente la sua attività, sia essa agricola, industriale o artigianale, se non avesse la possibilità di disporre per la sua alimentazione e per i bisogni igienici delle persone, di acqua salubre.

Il carattere agricolo quindi non dovrebbe avere, ai fini della pubblica utilità, un valore decisivo.

Del resto non si tratta di costruire un nuovo acquedotto, ma bensì di potenziarne uno esistente. Se lo stesso ha « la qualifica di agricolo », dopo che sarebbe potenziato e integrato, meglio può servire anche all'uso corrispondente alla qualifica stessa.

5) I ricorrenti asseriscono che l'incremento dell'acquedotto di Astano sarebbe destinato esclusivamente ad assicurare il servizio per il villaggio V.P.O.D. fuori dalla giurisdizione comunale.

L'affermazione non risponde alla realtà, in quanto l'idea di incrementare l'acquedotto di Astano, è anteriore alla riunione tenutasi in Sessa tra i diversi interessati ad assicurare l'approvvigionamento idrico al villaggio V.P.O.D. Questa riunione ha avuto luogo il 30 novembre 1959.

E' stata presieduta dall'on. Ghisletta e il sottoscritto vi ha preso parte come consulente tecnico.

Solo in quest'occasione si è trovato che la sola soluzione razionale per l'approvvigionamento del villaggio V.P.O.D. era il raccordo con Astano,

abbinato con la fornitura alla frazione di Lanera, scartando sia la captazione del sottosuolo alla fontana Grassa perchè inidonea, sia ogni possibilità di raccordo con l'acquedotto consortile di Sessa.

Risulta dalle osservazioni a suo tempo presentate dall'Ufficio per le bonifiche fondiari in sede di decisione circa la pubblica utilità dell'opera, che la domanda di sussidio per l'ampliamento dell'acquedotto di Astano con le captazioni delle sorgenti della Froda, oggetto dell'attuale procedura, era stata presentata il 15 novembre 1957, e precisamente due anni e 15 giorni prima della riunione di Sessa, nella quale era stato stabilito l'accordo tra il Comune di Sessa, il Comune di Astano e la V.P.O.D. circa la fornitura dell'acqua.

Oltre ai chiarimenti del punto da voi sottopostoci per esame, dobbiamo fare un'osservazione che riteniamo di capitale importanza e precisamente che *le sorgenti della Froda* di proprietà del Patriziato d'Astano, non potrebbero essere utilizzate altrimenti che per l'incremento e la integrazione del fabbisogno dell'acquedotto di Astano.

Ogni altra utilizzazione sarebbe irrazionale e la creazione di un acquedotto proprio da parte del Patriziato, urterebbe contro i precisi dispositivi di legge, che danno al Comune la privativa di distribuzione dell'acqua potabile nel suo territorio (art. 112 legge sanitaria) ».

Per i quali motivi invitiamo a respingere il ricorso.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Stefani

Il Cons. Segr. di Stato :
Zorzi